

COMUNE DI TREPUSZI
(PROVINCIA DI LECCE)

Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura
sociale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Sommario

- PREMESSA
- FINALITA' DEGLI INTERVENTI
- Art. 1 - Destinatari
- Art. 2 - Percorso Metodologico
- Art. 3 - Stato di bisogno: definizione
- Art. 4 - Competenze della giunta
- Art. 5 - Tipologie di intervento
- Art. 6 - Contributo Straordinario
- Art. 7 - Contributo Ordinario temporaneo
- Art. 8 - Contributo Ordinario a tempoprolungato
- Art. 9 - Azioni a corrispettivo sociale
- Art. 10 - Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali
- Art. 11 - Modalità di accesso
- Art. 12 - Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici
- Art. 13 - Procedure di attivazione
- Art. 14 - Progetto individualizzato
- Art. 15 - Verifica e monitoraggio del progetto
- Art. 16 - Determinazione dei limiti economici
- Art. 17 - Controlli sulla documentazione prodotta
- Art. 18 - Azioni di rivalsa del Comune
- Art. 19 - Bilancio
- Art. 20 - Valutazione dello stato di bisogno - criteri

Appendice 1.

PREMESSA

Questo regolamento disciplina l'area del sostegno economico a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, volta ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze primarie e a sostenere la persona promuovendone capacità e risorse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione della Amministrazione Comunale.

Gli interventi economici sono disciplinati in esecuzione degli artt. 24–32–38–118 della Costituzione Italiana e con particolare riferimento ai criteri previsti agli articoli: 16 comma 4; 22 comma 2 lett. A; 23 e 25 della legge quadro sugli interventi sociali n.328/2000, quali misure di contrasto alla povertà e di sostegno e reddito nonché sulla base di specifiche normative regionali.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive modificazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare organicamente e garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento della situazione di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere, anche attraverso l'uso degli strumenti di politiche attive per il lavoro promosse dall'Amministrazione Comunale.
2. L'esercizio delle funzioni di assistenza economica connesse all'erogazione dei contributi dovrà essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
3. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato", che comprenda, ove possibile, percorsi di inserimento lavorativo, definito consensualmente tra il Servizio Sociale Comunale ed il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione, in vista del superamento della situazione di indigenza e dipendenza o dell'attenzione a non fare decadere in una condizione di fragilità esistenziale. Il Servizio Sociale Comunale potrà avvalersi di altri soggetti istituzionali o del privato sociale, informandoli delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e verificando i modi e la congruità dell'uso delle risorse comunali eventualmente assegnate rispetto agli obiettivi.
4. Parimenti nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate e acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue di promuovere l'autonomia della persona o della famiglia interessate.
5. I contributi economici mirano ad assicurare il ripristino del regolare proseguimento delle normali condizioni di vita vissute dai soggetti interessati.
6. Il contributo economico deve avere durata predefinita.
7. Se la situazione lo consente, l'erogazione del contributo economico può essere condizionata alla partecipazione attiva e diligente del cittadino ai percorsi d'inserimento lavorativo previsti dal progetto partecipato.

Art. 1 (Destinatari)

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento coloro che, anagraficamente residenti nel Comune di Trepuzzi, si trovino in situazione di bisogno assistenziale: cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e cittadini stranieri, nei casi previsti dalla legge.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni urgenti e straordinarie in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio comunale che saranno opportunamente valutate dal Servizio Sociale Professionale con l'approvazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani e stranieri non residenti nel Comune. Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Art. 2 (Percorso Metodologico)

Il contributo economico è uno strumento del processo di aiuto che si definisce nella condivisione e nella stesura di un progetto personalizzato.

Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongano l'elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:

L'Assistente Sociale deve impegnare la propria professionalità per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenziale autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.

1. A tal fine, il Servizio Sociale Professionale procede con la valutazione della situazione ed in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio.

2. Nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale lo ritenga utile si procederà alla valutazione delle competenze e delle capacità lavorativa dell'utente.

3. Il processo si conclude con la definizione di un atto di impegno, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, persone utenti, altri soggetti della rete di assistenza coinvolti).

Art. 3 (Stato di bisogno: definizione)

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di grave disagio per singoli o nuclei familiari.

Art. 4 (Competenze della Giunta)

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina l'importo massimo erogabile degli interventi economici a carattere straordinario, a carattere prolungato e a carattere temporaneo.

La Giunta determina altresì:

- i punteggi di valutazione della situazione economica: fasce isee, ulteriori entrate, indicatori del tenore di vita, indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti non computati nell'ISEE;
- i punteggi per la valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo familiare;
- i punteggi per la valutazione del grado di adesione e collaborazione al progetto Personalizzato.

L'Assessore competente ogni 4 mesi ed in accordo con il Responsabile di Settore, provvede a:

- monitorare l'erogazione dei contributi secondo quanto disposto dal Regolamento;
- rilevare l'evoluzione dei bisogni sulla base delle richieste pervenute e della situazione socio-economica generale del territorio;
- verificare che i tempi di erogazione dei contributi siano adeguati ai bisogni;
- valutare l'opportunità di aggiornare gli importi erogabili.

Art. 5 (Tipologie di intervento)

Al fine di migliorare la qualità della vita, di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia e d'indipendenza economica ai cittadini di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché di favorire il pieno sviluppo della persona e l'espressione delle sue capacità valorizzando l'apporto che può offrire al perseguimento del bene comune, il Servizio Sociale Professionale comunale promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

- 1.contributo straordinario;
- 2.contributo ordinario temporaneo;
- 3.contributo ordinario a tempo prolungato;
4. agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali;

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

Art. 6 (Contributo Straordinario)

Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o un'impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta un dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo economico straordinario è quello relativo alle situazioni di decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione o cassa integrazione, carcerazione, abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare, problemi inerenti esigenze abitative.

Con la dizione contributo straordinario si intende quindi l'erogazione di somme una tantum, risolvibile con un unico intervento economico.

L'importo massimo annuale, erogato di norma sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni, sarà determinato dalla Giunta Comunale ferme restando le disponibilità finanziarie dell'ente.

Il contributo, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 7 (Contributo Ordinario temporaneo)

Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità sociale in nuclei con minori, anziani non autosufficienti, disabili, persone adulte con gravi difficoltà nell'occupazione può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

Con la dizione contributo ordinario temporaneo, si intende l'erogazione di somme di denaro o altro valore di natura economica di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a sei mesi eventualmente rinnovabili, previa valutazione dell'Assistente Sociale. L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

I contributi, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potranno essere erogati in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 8 (Contributo Ordinario a tempo prolungato)

Qualora venga rilevato dall'Assistente Sociale del Comune un accertato stato di disagio e/o isolamento sociale tale per cui non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza (cronicità che non si risolve a breve termine), può essere concesso un contributo economico ordinario a tempo prolungato.

Con la dizione contributo ordinario a tempo prolungato, si intende l'erogazione di somme di denaro di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a dodici mesi,

eventualmente rinnovabili una sola volta e dopo un intervallo di tempo non inferiore a sei mesi, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

I contributi, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potranno essere erogati in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 9 (Azioni a corrispettivo sociale)

Ai beneficiari dei contributi economici, sulla base delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale che considerano bisogno, risorse e capacità della persona e della sua famiglia, può essere chiesto di realizzare azioni a corrispettivo sociale.

Tali azioni consistono in attività che comportano il coinvolgimento attivo e responsabilizzante del soggetto destinatario di interventi di sostegno, finalizzato a rafforzare i legami sociali, a favorire le persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere il patrimonio culturale ed ambientale della comunità e ad accrescere il capitale sociale locale.

Tale fattispecie è disciplinata da apposito Regolamento che viene allegato al presente quale Appendice 1.

Art. 10 (Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali)

L'intervento, anch'esso di natura non ordinaria e utilizzabile solo in casi di comprovata motivazione di carattere sociale e/o economica, consiste nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi, in conformità a quanto previsto da regolamenti comunali che disciplinano i servizi erogati alla collettività.

Sarà oggetto di apposito Regolamento l'eventuale previsione e disciplina del c. "Baratto amministrativo-sociale" per le persone in difficoltà socio-economica che non riescono ad assolvere agli obblighi tributari comunali.

Art. 11 (Modalità di accesso)

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

Pertanto le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli, allegati al presente regolamento, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 del codice civile, sono preliminarmente convocati dall'Assistente Sociale, allo scopo di coinvolgerli nel progetto individualizzato. Se ne sussistono i presupposti sono sollecitati ad adempiere agli obblighi su di essi gravanti in relazione alla necessità di far fronte ai bisogni avanzati dal richiedente.

L'Ufficio Servizi Sociali è tenuto ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell'impossibilità o manifestassero difficoltà.

Art. 12 (Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici)

Per accedere all'intervento di natura economica, gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando:

- attestazione I.S.E.E.;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003;
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute di affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, etc.);
- gli interessati dovranno presentarsi spontaneamente presso il Servizio Sociale Professionale, dopo la consegna della documentazione presentata entro e non oltre i successivi 60 giorni decorsi i quali l'istanza verrà archiviata;

Nel corso della valutazione della situazione, anche ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso, il Servizio Sociale tiene conto della situazione economica, del bisogno socio-sanitario della famiglia e del grado di adesione e collaborazione delle persone utenti.

In relazione alla situazione emersa viene concordato un progetto individualizzato nel quale saranno evidenziate le misure d'intervento.

Art. 13 (Procedure di attivazione)

Sulla base del bisogno espresso, ha inizio la conoscenza della situazione da parte dell'Assistente Sociale attraverso una prima valutazione, la raccolta della documentazione (ISEE, dati anagrafici ed economici attuali) ed un'eventuale visita domiciliare. Ogni anno è previsto il ricalcolo del valore ISEE.

Art. 14 (Progetto finalizzato)

Sulla base dell'atto di impegno a realizzare il progetto finalizzato, ad esclusivo carattere socio-educativo assistenziale, nonché con riferimento all'art. 9 del presente regolamento, l'Assistente Sociale definisce quale possibile strumento di cambiamento la concessione di un intervento di natura economica.

Il Servizio Sociale Professionale formula, a tal fine, progetti finalizzati per offrire agli individui inserimenti sociali in strutture, ambienti e/o uffici comunali al fine di interrompere o limitare situazioni di assistenzialismo, evidenziando ed esaltando capacità e competenze individuali. Tale processo di aiuto prevede una formalizzazione del progetto che andrà ad individuare:

1. finalità e obiettivi;
2. gli aderenti al progetto;
3. la modalità di gestione del contributo economico;
4. la durata e la natura dell'intervento;
5. la verifica del progetto;
6. la valutazione, l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura dell'intervento.

Tali occasioni di inserimento, ad esclusivo carattere socio – assistenziale possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzativi dell'amministrazione comunale:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, edifici scolastici, uffici comunali, cimitero, castello, fontane e fontanili);
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a disabili e anziani;
- Servizio di collaborazione presso gli uffici comunali;

- Servizio di sorveglianza presso gli edifici scolastici negli orari di inizio e fine lezione.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati, non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verranno conferiti solo ed esclusivamente per fronteggiare situazioni di emarginazione e disagio sociale, promuovere e favorire l'inserimento nel tessuto sociale dei soggetti che saranno coinvolti nel progetto di che trattasi;

In caso di inosservanza o di mancanza di collaborazione su quanto previsto dal progetto individualizzato il soggetto viene richiamato al rispetto degli impegni presi. Se l'atteggiamento persiste, nonostante i richiami, il contributo viene sospeso fin tanto che non siano ripristinate le condizioni di collaborazione.

In fase di verifica del progetto individualizzato, qualora emergano difformità rispetto alle informazioni rese, il Servizio Sociale Professionale può avvalersi della facoltà di sospendere il contributo economico.

Art. 15 (Verifica e monitoraggio del progetto)

In itinere l'Assistente Sociale verifica e monitora l'andamento del progetto, valutando la coerenza della scelta dello strumento economico rispetto alla situazione di bisogno e prevedendo la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso con altre forme di sostegno.

Art. 16 (Determinazione dei limiti economici relativi ai contributi)

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina i limiti economici ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a fronte di spese rendicontate legate ai bisogni primari del nucleo familiare ed erogati preferibilmente in forma di buoni sociali/ticket.

Ciascun progetto potrà avere una durata variabile da tre a dodici mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta e dopo un intervallo di tempo non inferiore a sei mesi, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 17 (Controlli sulla documentazione prodotta)

Il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato.

Le verifiche sono disposte per iscritto dal Responsabile e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base della stipula di specifica convenzione con il Comune. Il risultato del controllo della Guardia di Finanza costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a 0,00, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0,00, possono essere soggette a verifiche attraverso la Guardia di Finanza.

Art. 18 (Azioni di rivalsa del Comune)

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero

coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art.19 (Bilancio)

Al termine di ogni anno, in concomitanza con la presentazione del bilancio Comunale consuntivo, il Servizio Sociale Comunale redige un bilancio dell'attività svolta.

Il bilancio non dovrà contenere riferimenti che possano identificare i beneficiari dei servizi.

ART. 20 (Valutazione dello stato di bisogno – Criteri)

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla valutazione della situazione economica, rilevabile dall'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.

Le fasce I.S.E.E. e l'importo massimo erogabile del contributo, compatibilmente con le risorse economiche dell'amministrazione, verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
1. A) ISEE (da 0 a 50 punti)
1. B) ULTERIORI ENTRATE A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO (da 0 a 30 punti)
1. C) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI NON COMPUTATI NELL'ISEE (da 0 a 20 punti)
TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI 100.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 a 75 punti)
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (da 0 a 25 punti)	
RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	
Somma degli indicatori	Punti
SITUAZIONE ECONOMICA	100
BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA	75
GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	25
TOTALE	

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il contributo erogabile

PUNTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "una tantum" E ORDINARIO TEMPORANEO EROGABILE Fino ad un massimo di €
0 - 15	0
16 - 30	20%
31 - 40	40%
41 - 50	60%
51 - 70	80%
oltre 70	100%

PUNTI	CONTRIBUTO ORDINARIO A TEMPO PROLUNGATO €
0 - 20	15% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
21 - 40	30% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
41 - 60	50% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
61 - 80	65% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
81 - 100	80% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
oltre 100	100% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Persona Fisica)

Al Comune di Trepuzzi-Settore Servizi Sociali

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a.....il.....

residente in Vian Tel fa

istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1) Il contributo è richiesto a favore di(1)

2) Il contributo

..... (2)

3. la spesa prevista per l'intervento pari ad Euro 4. il

contributo richiesto al Comune pari ad Euro

(Firma)

.....

Allega alla presente:

- a) Certificazione ISEE relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità;
- b) Documento di Identità o Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

“Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene formulata la presente richiesta. Il Responsabile del rispetto della privacy è il Funzionario del settore interessato”.

Lì.....

(Firma)

.....

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo e il rapporto col parente; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

Appendice 1.

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

ART. 2 - DESTINATARI, DIRITTO DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART.4 - MODALITÀ DI ACCESSO

ART.5 - SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 6 - NATURA DELLA PRESTAZIONE

ART.7 - AREE DI INTERVENTO

ART. 8 – CONTRIBUTO ECONOMICO

ART. 9 - DURATA

ART.10 – RINUNCIA, RECESSO DAL SERVIZIO ED ESCLUSIONE

ART. 11 - PRESTAZIONI GARANTITE DAL COMUNE

ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
FINALITÀ E OBIETTIVI

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi finalizzati a rimuovere situazioni di fragilità socio-economica che impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

L'iniziativa denominata "Servizio Civico" ha le seguenti finalità prioritarie:

a. promuovere il reinserimento sociale di persone che versano in grave stato di indigenza socio-economica;

b. assistere le persone a rischio di esclusione sociale, cercando di prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione sociale;

c. favorire la "presa in carico", nel rispetto della persona e della sua dignità, anche attraverso progetti personalizzati di sostegno economico e di inserimento sociale, finalizzati alla promozione di opportunità di autorealizzazione e di autosufficienza con l'impegno ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

2. Il Servizio civico comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Attivare una strategia di inclusione sociale orientata al mantenimento e potenziamento delle capacità personali;

- Valorizzare la dignità della persona in difficoltà, favorendo la sua integrazione sociale mediante un impegno a favore della collettività;

- Costituire una forma di assistenza alternativa alla mera erogazione di contributi economici.

ART. 2
DESTINATARI, DIRITTO DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Possono accedere alla misura persone singole e nuclei familiari che si trovino in condizioni di povertà o di disagio socio-economico in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nel Comune di Trepuzzi, da almeno un anno se cittadini italiani, da almeno cinque anni se stranieri;

- in possesso di un'attestazione ISEE, ai fini dell'accesso alla misura, avente come tetto massimo di riferimento la misura di inclusione sociale prevista dalla legislazione vigente. Il limite sarà esplicitato nell'Avviso pubblico di partecipazione;

- di età non inferiore ai 18 anni ed in età non superiore agli anni 67;

- stato di disoccupazione;

- abilità al lavoro con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità;

- assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri Enti

pubblici;

- assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;
- cittadini residenti nel Comune di Trepuzzi che si trovino in stato di bisogno e, quindi, che risultino esposti al rischio di marginalità sociale.

2. I soggetti destinatari della misura sono considerati assistibili e, pertanto, hanno diritto di accesso al Servizio Civico quando si trovino in situazione di effettivo disagio socio – economico tale da configurare il rischio di emarginazione sociale, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

3. La situazione di bisogno è delineata dalla presenza dei seguenti elementi:

- a. insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b. carenza di vita di relazione e incapacità di provvedere a se stessi;
- c. presenza di svantaggio personale anche in situazioni di fragilità familiare;
- d. presenza di condizioni di inadeguatezza abitativa;
- e. presenza di una situazione di grave precarietà lavorativa e di difficoltà occupazionale valutata nel concreto a mezzo relazione sociale specifica.

4. Per situazioni di emergenza familiare, a fronte di nuove situazioni di disagio sociale poco visibili ma gravose nella vita quotidiana e che esulano dallo schema abituale di disagio/agio, segnalati alla Giunta Comunale, su apposita e comprovata relazione da parte dei Servizi Sociali, potranno essere inseriti quali destinatari della misura anche soggetti non rientranti nella casistica di cui sopra.

5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all'accesso alla prestazione.

ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I destinatari della misura saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto" teso a superare lo stato di disagio socio-economico. La presa in carico si articola in tre momenti:

- a. una fase di valutazione preliminare** effettuata dai Servizi Sociali, attraverso l'ascolto e la ridefinizione dei bisogni sottesi e della domanda espressa;
- b. il monitoraggio delle attività assegnate** che preveda la rilevazione dei comportamenti e della adeguatezza ai compiti assegnati;
- c. la verifica finale** degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

L'esito negativo di tale verifica finale, condotta dai Servizi Sociali, comporta la perdita del beneficio per eventuali assegnazioni successive.

ART.4 MODALITA' DI ACCESSO

1. Per l'ammissione al servizio civico le persone interessate possono presentare domanda, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso, su specifico modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.
2. I Servizi Sociali formuleranno, quindi, il progetto di inserimento, prevedendo modalità e tempi di espletamento delle attività.
3. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi.
4. La possibilità di accedere a tale misura non è soggetta a limiti temporali.
5. Non accedono al Servizio Civico le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi e misure sostenute da un finanziamento pubblico o di altri benefici economici, aventi le medesime finalità di inclusione sociale, provenienti dal Comune o da altri enti pubblici.
6. Nel caso in cui l'operatore di servizio civico o altro componente del nucleo familiare risulti beneficiario di REI e/o Reddito di cittadinanza, dovrà essere revocato dal Servizio Civico.

ART.5 SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A seguito dell'avviso pubblico, l'Ufficio Servizi Sociali, preposto all'istruttoria delle istanze presentate, provvede successivamente a redigere l'apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:
 - a) nucleo familiare di cui fanno parte minori: **PUNTI 4**
 - b) nucleo familiare privo di uno dei due coniugi (vedovanza, separazione, stati di abbandono etc.): **PUNTI 3**
 - c) situazione familiare particolare, a forte rischio di esclusione sociale (malattia mentale, dipendenza, stato di estrema povertà, etc.): **PUNTI 3**
 - d) presenza nel nucleo familiare di problemi di disabilità di vario tipo, dovuti a malattia o infortuni sul lavoro, documentati con certificazione medica: **PUNTI 2**
2. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e sarà affissa all'Albo Pretorio per n.15 gg. consecutivi; resterà in vigore fino al completamento ad esaurimento dei soggetti inseriti nella stessa graduatoria.
3. Il numero dei cittadini da avviare ai progetti di Servizio Civico è determinato in relazione alle disponibilità di bilancio come stanziato annualmente sul bilancio di previsione .

ART.6 NATURA DELLA PRESTAZIONE

1. I soggetti ammessi al servizio civico esercitano attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, né prestazione di natura occasionale. Si tratta esclusivamente di un intervento di natura meramente assistenziale. Le prestazioni *de quibus* hanno una connotazione prettamente solidaristica, senza nesso di corrispettività alcuna e senza oneri riflessi per il Comune.

ART.7 AREE DI INTERVENTO

1. I destinatari della misura potranno essere inseriti dall'Amministrazione Comunale in specifiche attività progettuali di utilità collettiva nei seguenti settori:

-servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini;

-servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche;

-accompagnamento e assistenza negli scuolabus;

-attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (diversamente abili, minori, anziani, etc.);

-servizi di piccole manutenzioni domestiche, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e collaborazione durante le manifestazioni pubbliche;

-servizi di custodia e vigilanza presso il cimitero comunale.

2. La Giunta Comunale è autorizzata ad individuare altre aree di intervento cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari della misura.

3. La Giunta Comunale, annualmente, individua le risorse da destinare alla misura *de qua*, destinando le stesse all'Ufficio *ratione materiae* competente.

ART. 8 CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Ogni assistito riceverà un contributo orario di euro 6,00 (sei euro) per un'attività massima di 20 (venti) ore settimanali, per un periodo massimo di 1 (un) mese per anno, replicabile massimo per 3 volte nello stesso anno;

2. Il contributo socio-assistenziale sarà erogato al termine delle attività in rapporto al numero delle ore di effettiva presenza e potrà essere revocato in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate, o in caso di inefficienza della prestazione debitamente accertata.

3. Le relative prestazioni per l'espletamento del servizio, trattandosi di attività a carattere meramente occasionale e non professionale, non sono soggette ad I.V.A.

4. Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art.2222 del codice civile. L'attività espletata consente ai soggetti partecipanti di fruire dell'ASSEGNO ECONOMICO, rientrante, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. I T.U.I.R., nella categoria dei redditi diversi non soggetti a ritenuta.

5. Il pagamento dello stesso sarà effettuato al termine delle attività, dal Settore Economico-finanziario, ad avvenuta formalizzazione della Determinazione di impegno della spesa da parte del Responsabile del Settore competente e previo rilascio da parte dei Responsabili delle attività cui sono adibiti gli assistiti, di attestazione di effettivo svolgimento del progetto.

6. I soggetti beneficiari dell'intervento non potranno usufruire contemporaneamente di alcun'altra forma di sussidio da parte del Comune.

7. Gli operatori ammessi a tale beneficio dovranno sottoscrivere un "Patti di Attivazione Sociale" al momento della chiamata e conterrà apposita dichiarazione da parte del beneficiario che attesterà di conoscere ed accettare incondizionatamente che l'attività prestata non può essere considerata "lavorativa" a nessun effetto di legge, essendo le attività assegnate in base al presente Regolamento meramente volontarie, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, né professionale trattandosi di mera attività al solo scopo di sostegno sociale e integrazione relazionale.

ART.9 DURATA

1. I soggetti ammessi alla misura saranno inseriti in una specifica attività progettuale della durata massima di un mese per ogni partecipazione agli avvisi con la possibilità di massimo 3 (tre) mesi nell'arco dell'anno solare.

ART.10 RINUNCIA, RECESSO DAL SERVIZIO ED ESCLUSIONE

1. I soggetti ammessi all'espletamento delle attività, che non si presentino entro giorni 3 all'avvenuta comunicazione di incarico, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti, con conseguente perdita del diritto acquisito, salvo che entro lo stesso termine, in caso di gravi e giustificati motivi che saranno valutati dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, non richiedano il rinvio alla successiva chiamata. In tal caso il richiedente sarà sostituito dal primo soggetto utilmente collocato in graduatoria del quale prenderà il relativo posto.

2. In caso di rinuncia al servizio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta. Inoltre, per motivi esclusivamente organizzativi, il volontario è tenuto a comunicare preventivamente le assenze.

3. Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il servizio civico si riterrà interrotto e concluso ed il volontario dovrà a tutti gli effetti essere considerato rinunciatario con esclusione dalla graduatoria.

4. In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

5. Il presente accordo s'intende risolto di diritto nel momento in cui l'utente trovi occupazione lavorativa.

6. La rinuncia al servizio, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalle

altre forme di intervento economico comunale (a carattere continuativo) per l'anno solare.

7. In caso di assenze per malattia l'interessato dovrà esibire certificazione medica.
8. Se la durata della malattia dovesse superare i 15 giorni il diritto all'attività di Servizio Civico decade, salvi i casi di ricovero o certificazione ospedaliera.
9. Sia l'Amministrazione Comunale che l'utente possono per giustificati motivi recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta.

ART.11 PRESTAZIONI GARANTITE DAL COMUNE

1. I cittadini destinatari di tale misura sono assicurati a cura dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi con compagnia assicurativa di livello nazionale.

ART.12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.